

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

SEDE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	226
Schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera <i>a</i>), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	226
Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. <i>b</i>), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	231
Sull'ordine dei lavori	232
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	232
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Audizioni informali in merito allo schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera <i>a</i>), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » di rappresentanti della CGIL, CISL e UIL e di rappresentanti del Comitato nazionale ordini professionali	232
AVVERTENZA	232
ERRATA CORRIGE	233

SEDE PLENARIA

Mercoledì 7 luglio 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica, on. Gianclaudio Bressa, il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, ing. Antonino Cuffaro.

La seduta comincia alle 14,25.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pub-

blicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 6 luglio.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) osserva che il ridimensionamento degli apparati centrali dello Stato, che il sottosegretario Bassanini ha indicato come uno degli elementi qualificanti del provvedimento in titolo, è obiettivo senz'altro condivisibile. Non appaiono tuttavia adeguate le misure normative concretamente predisposte per il perseguimento di tale scopo. Esse non sembrano innanzitutto tali da condurre ad un'effettiva riduzione — se non sul piano meramente nominalistico — delle strutture ministeriali, non consentendo, per altro verso, un significativo snellimento nella composizione della compagine governativa.

Per contro, rileva che l'accorpamento delle strutture preposte a specifici e rilevanti settori produttivi, soprattutto a quello agroalimentare, presenta il rischio di pregiudicare un'adeguata ed attenta valutazione delle specifiche esigenze proprie di ciascuno di essi. Ciò vale tra l'altro anche per quanto riguarda la struttura unica prevista per il governo delle politiche sociali.

Sottolinea ancora che la relazione e le considerazioni integrative svolte dai colleghi sul decreto in esame non hanno consentito di evidenziare sufficientemente le ragioni profonde poste a fondamento della riduzione del numero dei ministeri mediante accorpamento, essendo di fatto prevalsa la mera petizione di principio per cui l'accorpamento è positivo in quanto tale.

Conclude ribadendo il proprio favore rispetto alle misure che arrechino concreti ed effettivi benefici sul piano dello snellimento delle strutture e delle procedure, riaffermando per contro con forza la propria avversità ad interventi di facciata.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), con riferimento alla struttura del Governo nel suo complesso come delineata nel provvedimento in titolo, ferma restando la sua valutazione complessivamente positiva, sottolinea il rischio che l'introduzione di taluni istituti può determinare di fatto una indesiderata moltiplicazione di enti.

Si riferisce in particolare alla figura dell'Agenzia, in ordine alla quale segnala la necessità di considerare se il modello definito nel decreto in esame consenta di conseguire un reale effetto sostitutivo degli attuali apparati. In caso positivo, sarebbe comunque necessario valutare attentamente di volta in volta gli effetti derivanti in concreto dalla scelta della fattispecie dell'Agenzia dotata di personalità giuridica piuttosto che dell'Agenzia che ne è invece priva. È comunque indispensabile scongiurare l'eventualità che il « saldo » dell'operazione di riordino possa risultare negativo proprio sotto il profilo della semplificazione delle strutture burocratiche.

In secondo luogo, sottolinea che gli interessi riconducibili al settore agroalimentare si sono venuti progressivamente ad ampliare. Si è in particolare evidenziato come le funzioni di governo del settore non si limitino oramai al solo profilo del coordinamento tra interventi comunitari e nazionali sul mercato, ma si estendano con sempre maggiore evidenza alle questioni della tutela e della sicurezza dei consumatori. Alla luce di tali considerazioni, non sembra esservi dubbio circa la necessità che il comparto venga rimesso alla responsabilità di un Ministro *ad hoc*, che sia preposto ad un'apposita struttura. Tale soluzione, che appare preferibile anche rispetto all'ipotesi intermedia che prefigura il responsabile del comparto come « Ministro del Presidente del Consiglio », avrebbe inoltre il pregio di consentire una presenza più autorevole del nostro Paese nelle sedi internazionali e di disporre in tali contesti della pienezza dei poteri procedurali ivi riconosciuti.

In merito alla prevista istituzione degli Uffici territoriali del Governo, rileva come sussista il rischio di una contraddizione. Il provvedimento di riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri, anch'esso all'esame di questa Commissione, prevede infatti che il Presidente del Consiglio mantenga la funzione di indirizzo e coordinamento nei riguardi delle Regioni. Conseguentemente i prefetti, che sarebbero preposti agli Uffici territoriali sopra

indicati e che svolgerebbero anche le funzioni attualmente imputate ai commissari di Governo, si troverebbero nella singolare posizione di dover rispondere nei confronti del Ministro dell'interno anche per l'attuazione degli atti di indirizzo emanati dal Presidente del Consiglio. È pertanto necessario che il provvedimento in esame espliciti con chiarezza che, nell'esercizio delle funzioni relative all'ordinamento regionale, i prefetti rispondono funzionalmente al Presidente del Consiglio, ferma restandone la dipendenza gerarchica dal Ministro dell'interno.

Segnala ancora le difficoltà che potrebbero conseguire al trasferimento ad un ministero di settore delle funzioni attualmente svolte, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi per Roma Capitale. Poiché tale struttura coordina anche l'attuazione degli interventi connessi al Giubileo del 2000, questi ultimi potrebbero subire pregiudizi e ritardi in conseguenza della necessità di riallocare presso altra struttura l'unità organizzativa in questione, con il necessario trasferimento dei relativi capitoli di bilancio e dei rapporti contrattuali in corso.

Ribadisce infine le perplessità segnalate nella riunione di ieri circa l'imputazione in capo al Ministro dell'interno delle funzioni di vigilanza sull'Agenzia per la protezione civile.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Frattini sull'effettiva realizzazione di una semplificazione dell'apparato del Governo. Ai ministri coordinatori si aggiungono eventuali ministri delegati, nonché agenzie che, se non delimitate nel numero e nelle attribuzioni, rischiano di trasformare l'operazione di riforma in una mera operazione di facciata. Fa notare che la distinzione fra ministri coordinatori e ministri delegati non è prevista dalla Costituzione. Condivide comunque la soluzione prospettata dal Presidente circa la possibilità di prevedere ministri delegati non solo presso la Presidenza del Consiglio, ma anche presso strutture di ciascun

ministero. Fa presente tuttavia che soltanto in seguito all'approvazione della modifica dell'articolo 95 della Costituzione potranno essere introdotte nel nostro ordinamento figure di ministri di settore. Passando a considerazioni di merito, osserva — relativamente all'articolo 4, comma 1, che rinvia a decreti ministeriali — la inidoneità di tale strumento. Per determinare l'organizzazione, la dotazione organica e la disciplina degli uffici dirigenziali appare opportuno il decreto presidenziale.

Manca inoltre nel testo un'apposita previsione circa gli oneri finanziari e la relativa copertura.

Sottolinea altresì in merito alla entrata in vigore della riforma che la previsione rende incerti i termini di riorganizzazione dei ministeri e quindi molto probabile un differimento.

Dopo aver evidenziato la necessità di chiarire chi sia il soggetto competente a stabilire le risorse finanziarie, il personale da trasferire alle agenzie, fa notare che non risulta chiaro nel testo il meccanismo di articolazione dei ministeri in dipartimenti.

Relativamente alla amministrazione periferica, osserva che già oggi le prefetture si configurano sia come organi periferici del ministero dell'interno sia come organi periferici del Governo nel suo complesso. Non comprende pertanto il motivo per cui le prefetture debbano modificare la denominazione se non mutano nella sostanza le funzioni ad esse attribuite.

Esprime inoltre perplessità sulle considerazioni secondo cui il potere di indirizzo politico è esercitato dai ministri coordinatori. Se così fosse si ridurrebbero le competenze riconosciute dalla Costituzione al Presidente del Consiglio dei ministri. Invita a considerare inoltre l'opportunità di prevedere accanto al numero dei ministri coordinatori anche il numero degli eventuali ministri delegati. In tal modo si garantirebbe una composizione equilibrata della composizione del Consiglio dei ministri, e si eviterebbe il rischio

che il maggior numero di ministri delegati vanifichi il ruolo e le competenze dei ministri coordinatori.

Sottolinea la opportunità di fare chiarezza sulle competenze nel settore del Mezzogiorno visto che nel testo presentato dal Governo le stesse sono affidate a diverse strutture.

Relativamente poi al personale dipendente delle agenzie fa notare che l'eventuale diverso trattamento giuridico ed economico rispetto al trattamento riconosciuto ai dipendenti del ministero potrebbe rendere nuovamente attuale il fenomeno della « giungla retributiva ».

Invita a chiarire nel testo in esame se il ministero dell'interno mantiene la competenza in materia di rapporti tra Stato e confessioni religiose. In tal caso occorre integrare il provvedimento del Governo anche alla luce della considerazione che la Presidenza del Consiglio dei ministri è destinata in prospettiva a diventare organismo deputato al supporto necessario per le funzioni di indirizzo e coordinamento: non troverebbe pertanto giustificazione il riconoscimento alla stessa Presidenza del Consiglio della competenza in merito ai rapporti tra Stato e confessioni religiose.

Evidenzia inoltre una assenza di coordinamento tra la relazione illustrativa al testo del Governo e l'articolato. A tal proposito fa notare che nella relazione non c'è alcun riferimento al rapporto organizzativo del Corpo dei Vigili del fuoco con il ministero dell'interno, contrariamente a quanto previsto nel testo. Esprime perplessità sulle scelte contenute nel provvedimento circa la gestione del Corpo dei vigili del fuoco all'interno della agenzia della protezione civile, anche alla luce della presenza capillare del corpo medesimo sul territorio.

Relativamente al ministero per il lavoro, la salute e le politiche sociali fa presente l'opportunità di confrontarsi con altri paesi europei all'interno dei quali non è dato ravvisare alcun esempio di accorpamento dei ministeri del lavoro e delle politiche sociali. Considerando che il modello del *welfare state* deve conciliarsi con il processo di federalismo che si

intende avviare, appare opportuno il confronto con il modello spagnolo. Relativamente alla questione delle politiche agricole richiama condividendole le osservazioni del deputato Frattini.

Conclude rilevando — in merito agli ordini professionali — che il trasferimento della vigilanza sui medesimi dal ministero di grazia e giustizia al ministero delle attività produttive apparirebbe inopportuno. Prende comunque atto del chiarimento secondo cui la disciplina concernente la vigilanza sugli ordini professionali sarà dettata con legge ordinaria e non con legge delegata.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U) considera il complessivo impianto di riforma dell'organizzazione del Governo una scelta coraggiosa e necessaria che accompagna e consolida il disegno di federalismo amministrativo iniziato con l'attuazione del capo I della legge delega. Conviene che lo schema di decreto in esame presenta taluni elementi che vanno attentamente ponderati in quanto rischiano di delineare orientamenti di fondo originariamente non previsti. Considerando il caso del Ministero del lavoro, fa notare che la politica del lavoro deve configurarsi come una politica attiva, che tende a inserirsi nei processi di sviluppo e a considerare gli ammortizzatori sociali non semplicemente come « elementi di risulta », bensì come profili collegati ai grandi processi di ristrutturazione. Inoltre la formazione professionale deve rappresentare un fenomeno continuo e permanente (ricorda in tal senso l'innalzamento dell'obbligo formativo fino a 18 anni); deve infine essere incentivato il rapporto tra istruzione e formazione professionale, entrambe connesse all'attività d'impresa. Evidenzia ancora il forte collegamento che deve sussistere tra il mondo dell'impresa e il sistema dell'innovazione, nonché tra le politiche del lavoro e i processi di programmazione negoziata (patti territoriali e altri strumenti consimili). Sulla base di tali considerazioni sottolinea i rischi connessi all'ipotesi prospettata nella riforma di accorpare il Ministero del lavoro con il

Ministero della sanità e delle politiche sociali. Potrebbe così ritenersi implicita la rinuncia a politiche del lavoro attive, lasciando così al Ministero del lavoro compiti di intervento limitatamente a quei profili di distorsione che il processo economico, il sistema dell'economia reale sempre più liberalizzata tendono a produrre. Fa notare il rischio che prevalga tale impostazione non corretta, che si contrappone peraltro alle stesse dichiarazioni politiche formulate dal Governo in materia. Esprime perplessità sulla ipotesi alternativa di riordino - da più parti avanzata - circa la ripartizione del Ministero del lavoro in due grandi apparati funzionali, quello delle politiche attive e quello delle politiche assistenziali.

In merito alla questione degli ordini professionali, sottolinea che la competenza del Ministero di grazia e giustizia circa la vigilanza solo sull'ordine dei notai e sull'ordine degli avvocati, potrebbe prefigurare per i rimanenti ordini professionali l'inserimento in un'area intesa come servizi, rischiando in tal modo di perdere quella rilevanza e quel rango che i suddetti ordini dovrebbero mantenere e che viene loro attribuita proprio dal meccanismo della vigilanza.

Fa notare che al fine di consentire l'attuazione del federalismo amministrativo la riforma dei ministeri, la presenza di ministri coordinatori e di ministri delegati, l'articolazione delle agenzie devono realizzare una semplificazione della struttura amministrativa centrale nel rispetto delle indicazioni previste dalla legge delega.

Con riferimento ai commissari di governo richiama il ruolo della Presidenza del Consiglio in merito alla funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni. Reputa riduttivo ridurre tale funzione al rapporto tra Ministero degli interni e prefetti. In merito alla agenzia della protezione civile sottolinea la visione totalizzante delle funzioni della suddetta agenzia, soprattutto riguardo alla questione del Corpo dei vigili del fuoco i cui compiti presupporrebbero una presenza di interazione con il Ministro dell'interno.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) richiamando l'articolo 124 della Costituzione che riconosce al Commissario del Governo, residente nel capoluogo della regione, la competenza a coordinare le competenze amministrative dello Stato con le competenze amministrative delle Regioni, fa presente che la nuova articolazione dell'amministrazione periferica dello Stato crea un problema di carattere organizzativo. Al prefetto preposto all'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione e chiamato ad assumere - a norma dell'articolo 11 del provvedimento - anche le funzioni di Commissario del governo, non vengono riconosciute tutte le funzioni che attualmente il Commissario di governo esercita in base all'articolo 124 della Costituzione. In tal modo con una norma primaria si limiterebbe la sfera di applicazione della norma costituzionale. Appare pertanto opportuno modificare il testo nel senso di riconoscere al prefetto tutte le competenze attualmente attribuite al Commissario di Governo. Dopo aver precisato che il testo del Governo propone una riforma dell'organizzazione dei ministeri sotto il profilo amministrativo e non una riforma dell'organo Governo, osserva che l'obiettivo della razionalizzazione dell'apparato amministrativo centrale non appare conseguito. Considerando che il processo di accorpamento dei ministeri è strettamente connesso al processo di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, fa notare che in assenza di snellimento delle strutture amministrative centrali lo stesso processo di decentramento appare vanificato.

Aggiunge che il provvedimento non affronta il problema del personale per il quale sarebbe stato opportuno prevedere il principio della mobilità.

Esprime perplessità sulla denominazione del Ministero dell'economia e finanze visto che il settore delle attività produttive, affidato alla competenza di un dicastero distinto, ricomprende attività anch'esse economiche. Relativamente al settore delle politiche agricole fa notare di aver condiviso il referendum abrogativo del Ministero delle politiche agricole. Non

è personalmente favorevole all'ipotesi di un dicastero per la gestione delle politiche agricole, in quanto reputa razionale la previsione di un ministero delle attività produttive con competenze concernenti anche il settore agricolo.

Si dichiara infine contrario ad un Ministero della sanità visto che la sanità è materia di competenza regionale. Reputa pertanto favorevole l'accorpamento dell'attuale ministero della sanità all'interno del ministero per le politiche sociali che non andrebbero distinte dal lavoro e dalla salute nella denominazione. Dichiara infine di non condividere la sottrazione delle competenze sui beni e le attività culturali al Ministero della pubblica istruzione.

Fa presente l'opportunità di sottolineare nel parere la debolezza dell'impianto della riforma proposta, il che non deve significare appoggio alle resistenze corporative esistenti. Conclude esprimendo perplessità sulla previsione di magistrati chiamati a dirigere il ministero di grazia e giustizia ritenendo necessario affermare il ruolo specifico che debbono avere le competenze amministrative e organizzative.

Si riserva infine di intervenire in sede di esame del provvedimento che riforma la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione che non appare affatto condivisibile. Preannuncia a tale proposito la richiesta di audizione del Sottosegretario alla funzione pubblica Bassanini in qualità di esperto del settore della pubblica amministrazione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 6 luglio.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) segnala una questione interpretativa relativa al disposto dell'articolo 4, comma 1, del provvedimento in titolo, che dispone la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente autonomo Volturno con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni. Tale ultimo provvedimento prevede che alle operazioni di soppressione e liquidazione provvede il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può eventualmente nominare un commissario liquidatore. Tuttavia, il successivo articolo 8, comma 5, dello schema di decreto in esame attribuisce la facoltà di nominare un commissario straordinario al Ministro vigilante, che, nel caso dell'Ente in questione, è il Ministro dell'interno.

Sempre l'articolo 4, comma 1, del decreto in esame rimette inoltre al ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica il compito di provvedere al collocamento delle azioni della società anonima per l'esercizio dei pubblici servizi (SEPSA), della quale l'Ente autonomo Volturno è unico azionista. Tale società gestisce attualmente numerosi e rilevanti servizi di trasporto a Napoli, nell'area flegrea e sulle isole di Ischia e Procida, ed in particolare le ferrovie Circumflegrea e Cumana ed altre linee ferroviarie in concessione.

Alla luce di tali premesse, l'assetto normativo risultante a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame sarebbe incongruente sotto un duplice profilo. Sarebbe in primo luogo incerta la competenza a curare le procedure di soppressione, con particolare riguardo alla spettanza del potere di nomina di un eventuale commissario straordinario. Il potere decisionale attribuito al Ministro del tesoro in ordine al collocamento delle azioni della SEPSA, che — come detto — costituisce una realtà strategica nel sistema dei trasporti campano, non sarebbe inoltre facilmente conciliabile con la competenza in materia ferroviaria attribuita alla regione Campania dai recenti decreti di trasferimento di funzioni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, ritiene che la questione sollevata dal deputato Cennamo sia effettivamente fondata e si riserva di esplicitarne i termini nell'ambito dello schema di parere che si accinge a predisporre al riguardo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone, a causa della concomitanza dei lavori della Commissione con le comunicazioni del Governo al Senato di sospendere la seduta per riprenderla alle 21.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle 15.50, riprende alle 22.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che in data 6 luglio 1999 il Presidente della Camera dei Deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, il deputato Vittorio Messa – al quale rivolge il benvenuto – in sostituzione del deputato Antonio Mazzocchi, dimissionario.

Propone infine, in relazione alla tarda ora, di rinviare alla seduta di domani, giovedì 8 luglio l'esame degli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 22.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 luglio 1999 – Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.

Audizioni informali in merito allo schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» di rappresentanti della CGIL, CISL e UIL e di rappresentanti del Comitato nazionale ordini professionali.

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle 20.15 alle 22.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett. a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

Schema di decreto legislativo recante « Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, lett. s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

ERRATA CORRIGE

Con riferimento al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di*

martedì 6 luglio 1999 a pagina 167, seconda colonna, riga 30, l'espressione « fa presente che non appare opportuna la previsione secondo cui è il ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ad avere competenze in materia di ricerca applicata » deve intendersi « fa presente che non appare opportuna la previsione del parere secondo cui al ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica siano di fatto sottratte competenze in materia di ricerca applicata »..